

Azienda Sicura

In questo numero:

**Testo del decreto
sui requisiti del RSPP**

Il lavoro interinale

La sicurezza nelle scuole

L'infortunio in itinere

**Periodico
di informazione tecnica
per la sicurezza nell'impresa**

21

Settembre 2003

Nuovi orizzonti per i Vostrî affari

WWW.SINERGICO.COM - INFO@SINERGICO.COM



Noleggio Apparecchiature
Progetti di Rete
Leasing e Finanziamenti



Sistemi Hardware
Assistenza Tecnica
Consulenza Sistemistica



Consulenza Gestionale
Sistemi Gestionali
Sviluppo software



Sviluppo siti Internet
Grafica Pubblicitaria
Commercio Elettronico



Consulenza Formativa
Corsi di Formazione
Progetti Formativi Finanziati



Customer Satisfaction
Lancio nuovi Prodotti
Gestione Agenti



Numero Verde
800-297136





*Periodico di informazione tecnica
per la sicurezza nell'impresa.*

*Distribuzione gratuita
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia*

direttore responsabile:

Ing. Graziano Biondi

redazione:

Ing. Francesco Agazzi
Ing. PierGiuseppe Alessi
Mimmo Allegra
Gianluigi Chittò
Ing. Stefano Lombardi
Dott. Alessandro Pagani
Ing. Massimo Pagani
Piervincenzo Savoldi
Bruno Stefanini
Ing. Alessandro Vezzoli
Dott. Roberto Zini

editore:

SINTEX srl
Via Artigianato, 9 - Torbole Casaglia (Bs)
Tel. 030.2150381

realizzazione grafica e impaginazione:

Cidemme - Brescia

stampa:

Grafica Sette
Via Giovanni Piamarta, 61 - 25021 Bagnolo Mella (Bs)

Anno VIII - n. 21 Settembre 2003

Autorizzazione Tribunale di Brescia - n° 26 del 05-07-1996

indirizzo internet:

www.farco.it

E-mail:

sintex@farco.it - info@farco.it



Sommario

EDITORIALE

Lavoro e tempo libero

VALUTAZIONE RISCHI

Rischio da esposizione
a vibrazioni

SEIDUESEI

La sicurezza nelle scuole

NOVITÀ

Il nuovo RSPP

RUMORE

Inquinamento acustico
e imprese

DOSSIER

Lavoro temporaneo
e sicurezza dei lavoratori

SICUREZZA IMPIANTI

Nuovamente prorogata
l'estensione nella dichiarazione
di conformità degli impianti

ATTREZZATURE

Vendere una macchina usata

ANTINCENDIO

Distributori di gasolio

SISTEMI DI GESTIONE

Il valore aggiunto della
responsabilità

INFORTUNI

L'infortunio in itinere



Lavoro e tempo libero

Chi è maestro nell'arte di vivere distingue poco fra il suo lavoro e il suo tempo libero, fra la sua mente e il suo corpo, la sua educazione e la sua ricreazione, il suo amore e la sua religione. Con difficoltà sa cos'è cosa. Persegue semplicemente la sua visione dell'eccellenza in qualunque cosa egli faccia, lasciando agli altri decidere se stia lavorando o giocando. Lui, pensa sempre di fare entrambe le cose insieme.

(pensiero Zen)

qualche spazio-vacanza più frequente, iscrivendoci al corso in palestra o a quello in piscina.

Una riflessione alternativa ed un poco bizzarra sul tema è quella che ci porta Domenico De Masi, noto sociologo italiano, che nel suo libro "Ozio Creativo" ribalta completamente il punto di analisi della questione. Il nocciolo infatti non è quanta energia dedichiamo al lavoro e quanta al tempo libero, ma è ribaltarne i concetti in modo che possano coesistere in un mix dai confini meno marcati.

È un po' come ritornare all'epoca rurale, quando il contadino e l'artigiano vivevano negli stessi luoghi in cui lavoravano ed il loro tempo di lavoro si intrecciava con le faccende domestiche, con i canti e con lo svago.

Fu l'avvento dell'industria a separare la casa dal lavoro, la vita delle donne da quella degli uomini, la fatica dal divertimento e fu da allora che il lavoro assunse un'importanza spropositata fino a diventare l'impegno dominante della vita umana, alla quale ogni altra cosa come la famiglia, lo studio, il tempo libero, rimase subordinata.

Ma la pienezza dell'attività umana si raggiunge, secondo De Masi, solo quando in essa coincidono, si cumulano, si esaltano e si fondono: il lavoro, lo studio ed il gioco, quando cioè nello stesso tempo noi lavoriamo, apprendiamo e ci divertiamo.

Questa è la sfida che attende l'uomo contemporaneo.

Se nella bottega artigiana il bambino cresceva ed imparava accanto al padre un'arte che l'avrebbe accompagnato per tutta la vita, se nella società industriale la formazione poteva essere limitata ad un periodo circoscritto in quanto ciò che si imparava da apprendista restava spendibile per molti anni, nella società post industriale, il mutamento è continuo, per cui diventa indispensabile un apprendimento altrettanto continuo, sia a scuola che "on the job".

Ecco allora che questo bisogno di formazione permanente coniugato con l'esplosione di una tecnologia comunicativa che ci permette di essere indifferentemente a casa, in ufficio o in riva al mare collegati on line con il mondo intero, rappresentano un'occasione unica di poter ripensare il nostro modo di lavorare...di divertirci...di vivere.

Rischio da esposizione a vibrazioni

Nuove linee guida dell'ISPESL sui rischi connessi alle vibrazioni. Colmato il vuoto normativo e la carenza di criteri valutativi

In Italia non esistono ancora disposizioni normative specifiche in materia di rischio da esposizione a vibrazioni che definiscano una politica generale di prevenzione in termini di misure tecniche, organizzative e procedurali, tesa alla tutela dei lavoratori esposti a vibrazioni.

D'altra parte gli obblighi di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 626/94 si estendono naturalmente anche all'esposizione alle vibrazioni, rischio che secondo dati ufficiali dell'INAIL determina ogni anno il 4-5% delle malattie professionali indennizzate dall'INAIL. Per questo agente di rischio è ancora in vigore l'articolo 24 del D.P.R. 303/56 "Rumori e scuotimenti" che recita: "Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità".

Per colmare l'attuale carenza di criteri valutativi ai fini della prevenzione del rischio da esposizione a vibrazioni l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) ha reso disponibili delle Linee guida e due opuscoli informativi ("La colonna vertebrale in pericolo" e "La sindrome da vibrazione mano-braccio), per l'identificazione e la caratterizzazione del rischio connesso alle vi-

brazioni, contenente un'analisi specifica degli effetti sul corpo umano e individuando le modalità di intervento per la riduzione del rischio. Due linee guida: "La colonna vertebrale in pericolo" e "La sindrome da vibrazione mano-braccio".

I documenti sono stati elaborati dall'ISPESL con l'obiettivo di fornire uno schema di riferimento generale che aiuti tutti gli attori in gioco a individuare gli adempimenti attualmente fissati dalla legge relativamente al rischio vibrazioni, tenendo anche conto del dibattito tecnico e scientifico che si è sviluppato sull'argomento negli ultimi anni.

Gli opuscoli, informa l'ISPESL, sono stati preparati nell'ambito del programma sulle vibrazioni della Commissione dell'Unione Europea, BIOMED II (BMI-14-CT98-329) e BIOMED II (BMH4-CT98-329), con l'obiettivo di aiutare i datori di lavoro e coloro che hanno la responsabilità della prevenzione dei rischi sul lavoro ad adottare misure preventive per diffondere la consapevolezza dei rischi e migliorare la sicurezza e la salute nella loro azienda.

E interessante notare che le Linee Guida ISPESL richiedono che le

nuove attrezzature messe in commercio, che rappresentano un potenziale pericolo per rischi da vibrazioni (i micromotori per i laboratori odontotecnici), rispettino i disposti dell'art. 2.2, dell'allegato 1, del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, che ha recepito in Italia la "Direttiva Macchine". Questo articolo richiede che per le "Macchine portatili condotte a mano", sia indicato nelle istruzioni d'uso: "il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2.5 m/s². Se l'accelerazione non supera i 2.5 m/s² occorre segnalarlo"; se viene cioè superato il limite di 2.5 m/s², deve essere indicato nelle istruzioni d'uso del micromotore il valore che viene raggiunto, se non viene superato deve essere specificato che il limite della frequenza di accelerazione è inferiore ai 2.5 m/s².

Le Linee Guida sono disponibili sul sito Internet www.farco.it.



Novità, aggiornamenti normativi, linee guida, leggi, modulistica, informazioni utili.
Tutto per essere sempre aggiornati sul mondo della sicurezza, della prevenzione incendi, della tutela dell'ambiente, dell'igiene industriale.

In più troverai tutta la gamma dei prodotti Farco per l'antincendio e la protezione individuale.
Vieni a visitare il gruppo FARCO su www.farco.it

La sicurezza a portata di mouse

The screenshot shows the FARCO website interface. At the top, there's a navigation bar with links: Home Page, Login, Logout, Ricerca, Registrati, and E-mail. The main content area is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation menus for 'Azienda' (Chi siamo, Divisione antincendio, etc.), 'Prodotti' (Estinzione incendi, etc.), 'Social Accountability' (Cos'è SA 8000, etc.), 'Dove Siamo' (Come raggiungerci), 'News Farco' (Cronologia novità, Certificazioni), 'Ricerca personale' (Opportunità), and 'Area Agenti' (Login).
- Center:** Features the FARCO and Sintex logos, a banner for 'BENVENUTI nel sito di FARCO', and a 'News' section with a list of articles including dates and titles like '02-09-2003 Linee guida ISPESL sui rischi da Esposizione a Vibrazioni'.
- Right Sidebar:** Contains navigation menus for 'Azienda' (chi siamo), 'Servizi' (Valutazione dei rischi, etc.), 'La Formazione' (Azienda sicura, Videocorso, etc.), 'Azienda Sicura Club' (Leggi di riferimento, Linee Guida, etc.), 'Azienda Sicura Rivista' (Ultimo numero, Numeri arretrati), 'Link' (www.bolbusiness.it, www.bresciaonline.it), and 'Contatti' (Mail, Richiedi informazioni, Faq).
- Bottom:** A footer with navigation links: Home Page / Login / Logout / Ricerca / Registrati / E-mail.

La sicurezza nelle scuole

La situazione

Il recente manuale "ABC della Sicurezza nella Scuola" inizia la sua introduzione con un dato tanto chiaro e significativo quanto crudo e preoccupante:

Ogni anno oltre 50.000 studenti hanno subito infortuni all'interno delle strutture scolastiche.

In un comunicato dell'INAIL aggiornato al 28 marzo 2003 sull'andamento infortunistico dei settori Industria e Servizi (vedi tabella 1) è possibile notare che gli infortuni relativi al settore Istruzione sono in aumento, dato questo in controtendenza rispetto all'andamento di quasi tutti gli altri settori.

Se a questo aggiungiamo il ricordo della recentissima tragedia in Molise che ha visto addirittura il crollo di una struttura scolastica arriviamo ad avere un quadro davvero allarmante della situazione sicurezza nelle scuole.

Alcune ricerche svolte dalle organizzazioni sindacali della scuola evidenziano come gli interventi strutturali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici abbiano indici di realizzazione del 58% con un divario molto alto fra l'Italia settentrionale che raggiunge punte del 70% e l'Italia centrale e meridionale.

Tutto questo a quasi un anno dalla scadenza del 31 dicembre 2004, data entro la quale dovrebbero essere completati, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 265/1999,

gli interventi volti a mettere a norma gli edifici scolastici.

Responsabilità

Le normative, circolari e regolamenti hanno ormai chiarito alcune questioni che sembravano poco chiare riguardo a responsabilità e obblighi. È appurato che il Preside o il direttore didattico sono da consi-

derarsi a tutti gli effetti i Datori di Lavoro (Decreto 382/98), che il medico competente deve essere nominato o meno in base ai rischi esplicitati nella valutazione dei rischi, che le prove di evacuazione devono essere svolte almeno una volta l'anno. Sembra inoltre sempre più chiaro che gli studenti siano da considerarsi come lavoratori; la normativa prevede infatti che gli alunni siano considerati lavoratori quando svolgono attività di laboratorio; queste attività sono sempre più presenti nel programma didattico che ormai sta abbandonando progressivamente la

I SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'INDUSTRIA E SERVIZI Infortuni in complesso

Settore di attività	2001	2002	Variazione	
			assoluta	%
A AGRINDUSTRIA	4.836	4.415	- 421	- 8,7
B PESCA	336	274	- 62	- 18,5
C ESTRAZIONI DI MINERALI	2.153	1.900	- 253	- 11,8
DA IND. ALIMENTARE	19.404	17.957	- 1.447	- 7,5
DB IND. TESSILE	16.727	14.726	- 2.001	- 12,0
DC IND. CONCIARIA	5.501	5.029	- 472	- 8,6
DD IND. LEGNO	12.207	11.165	- 1.042	- 8,5
DE IND. CARTA	10.328	9.470	- 858	- 8,3
DF IND. PETROLIO	537	515	- 22	- 4,1
DG IND. CHIMICA	7.022	6.298	- 724	- 10,3
DH IND. GOMMA	13.739	12.783	- 956	- 7,0
DI IND. TRASFORMAZIONE	18.855	17.321	- 1.534	- 8,1
DJ IND. METALLI	65.215	57.461	- 7.754	- 11,9
DK IND. MECCANICA	38.289	34.133	- 4.156	- 10,9
DL IND. ELETTRICA	14.402	12.692	- 1.710	- 11,9
DM IND. MEZZI TRASPORTO	18.377	16.187	- 2.190	- 11,9
DN ALTRE INDUSTRIE	16.391	14.495	- 1.896	- 11,6
D TOT. IND. MANIFATTURIERE	256.994	230.232	- 26.762	- 10,4
E ELETTRICITÀ, GAS, ACQUA	6.021	5.618	- 403	- 6,7
F COSTRUZIONI	98.786	89.296	- 9.490	- 9,6
G50 COMM. RIPARAZ. AUTO	16.833	15.685	- 1.148	- 6,8
G51 COMM. INGROSSO	20.788	19.573	- 1.215	- 5,8
G52 COMM. DETTAGLIO	31.080	31.010	- 70	- 0,2
G TOTALE COMMERCIO	68.701	66.268	- 2.433	- 3,5
H ALBERGHI E RISTORANTI	26.599	25.551	- 1.048	- 3,9
I TRASPORTI	62.110	59.587	- 2.523	- 4,1
J INTERM. FINANZIARIA	5.991	5.781	- 210	- 3,5
K ATT. IMMOBILIARI	42.157	39.577	- 2.580	- 6,1
L PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25.034	25.320	286	+ 1,1
M ISTRUZIONE	5.376	5.561	185	+ 3,4
N SANITÀ	28.533	30.798	2.265	+ 7,9
O SERVIZI PUBBLICI	30.200	28.132	- 2.068	- 6,8
TOTALE	663.827	618.310	- 45.517	- 6,9
X NON DETERMINATO	275.036	289.311	14.275	+ 5,2
IN COMPLESSO	938.863	907.621	- 31.242	- 3,3

ANDAMENTO INFORTUNISTICO 2002

Prime indicazioni sull'andamento infortunistico italiano nell'anno 2002 (dati aggiornati al 28 marzo 2003)

Si può notare una flessione su quasi tutta la linea, con riduzioni più cospicue nei settori dell'Industria (in particolare Manifatturiera e Costruzioni) rispetto a quelli dei Servizi. In lieve crescita Sanità e Istruzione.

(fonte www.inail.it)

metodologia dell'insegnamento frontale d'aula per utilizzare nuove metodologie che richiedono la partecipazione attiva dello studente attraverso la modalità, appunto, del laboratorio.

Il nodo cruciale riguardo la sicurezza nella scuola sembra troppo spesso essere costituito dal rapporto tra scuola e pubblica amministrazione, sia essa comunale, provinciale, regionale o statale. Il direttore, di fatto Dirigente scolastico, ha la responsabilità della Sicurezza nella "sua scuola", ma spesso è il comune il proprietario della struttura e quindi responsabile della manutenzione e della messa a norma della stessa. E in questo contesto il problema sicurezza rischia di essere archiviato con le lettere di richiesta di intervento e con le risposte dell'ente pubblico. Da questa situazione risulta chiaro come sia sempre più necessario che tutti gli enti interessati facciano la loro parte per evitare che la sicurezza nelle scuole sia fatta solo di carte.

Perché la scuola, se consideriamo il personale dipendente e ad esso aggiungiamo il grande nu-

mero degli allievi frequentanti, è uno dei più grandi comparti lavorativi d'Italia. E perché quando gli edifici crollano non c'è adempimento formalistico o burocratico che tenga.

L'approccio alla sicurezza: la prevenzione

Diventa necessario quindi un approccio alla sicurezza che sia sistematico e non formalistico. Non è importante, o non è la parte fondamentale, avere le carte "a posto"; è importante invece affrontare il discorso della sicurezza in modo globale e continuativo facendo nascere un vero e proprio sistema di gestione orientato alla sicurezza.

Nessun rischio deve essere sottovalutato, dal lavoro negli uffici alle attività didattiche di laboratorio, dai pavimenti delle palestre alle scale, dalla manutenzione degli impianti alla dotazione di presidi antincendio ecc.

Una volta individuati i rischi connessi alle varie attività deve essere impostato un percorso che porti alla risoluzione immediata dei problemi con-

tingenti e che non si fermi a questo ma preveda un costante e continuo di miglioramento. E questo percorso deve essere concertato dalla direzione scolastica insieme con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con i responsabili dell'ente proprietario delle strutture.

L'approccio alla sicurezza deve essere globale; deve cioè coinvolgere tutto il personale dipendente e tutti gli studenti frequentanti la struttura scolastica. Soprattutto nelle grandi strutture diventa fondamentale che tutti collaborino per la corretta gestione della sicurezza, segnalando situazioni di rischio ed eventuali disfunzioni o mancanze.

L'emergenza

Sicurezza però non è solo prevenzione. Perché un discorso sulla sicurezza sia completo, deve prevedere anche strumenti o procedure di protezione da utilizzarsi nel caso in cui si verifichi una situazione di pericolo.

La "gestione dell'emergenza" diventa dunque fondamentale, soprattutto in strutture grandi e frequentate da molte persone, oppure in scuole dove gli alunni sono molto piccoli (scuole materne ed elementari).

Un buon piano di emergenza deve permettere a tutti di gestire al meglio il momento dell'emergenza che è per definizione improvviso e imprevisto; non può limitarsi ad un disegno appeso su alcuni muri, bene in vista, e letto spesso solo distrattamente da alcuni curiosi che pochi minuti dopo averlo visto già si sono dimenticati il suo contenuto.

Il piano di emergenza deve essere completo di un documento che descriva dettagliatamente tutte le procedure da tenersi in

Il piano di emergenza



Un buon piano di emergenza deve contenere:

1. tutte le informazioni riguardo alle vie di fuga da utilizzare per la zona interessata
2. la posizione dei presidi antincendio
3. la posizione delle dotazioni per il pronto soccorso
4. le indicazioni sui comportamenti da tenere in caso di emergenza
5. definizione dei ruoli relativi alla sicurezza
6. numeri utili per le chiamate di emergenza (vigili del fuoco ecc.)



caso di incendio; e questo documento deve essere visto, letto, capito ma soprattutto **spementato**.

Non c'è nulla come l'aver provato concretamente le procedure di emergenza più e più volte per far ricordare a tutti cosa fare e come farlo, anche in caso di pericolo improvviso.

Per questo tutte le scuole sono obbligate, almeno una volta l'anno, ad effettuare le esercitazioni di evacuazione seguendo le norme previste nei piani di emergenza.

Nella pratica tuttavia si riscontrano delle mancanze in molti istituti che non ottemperano a questo dovere. In questi casi i problemi non si riscontrano subito ma vengono fuori, drammaticamente, in caso di emergenza effettiva.

Solo nella provincia di Brescia nel 2003, in occasione del recente terremoto con epicentro sul lago di Iseo, si sono segnalati fatti che hanno dell'incredibile: maestre in fuga che abbandonano la classe, alunni fatti sdraiare sotto i banchi ecc.

Visto che nulla di grave è successo agli alunni questi fatti possono anche far sorridere. Diventano spaventosi se si pensa al rischio reale che quelle situazioni avrebbero potuto portare.

Educare alla sicurezza

La gestione della sicurezza negli istituti scolastici non può restare al palo. Deve prendere slancio e intraprendere, o in alcuni casi continuare, un serio cammino di miglioramento continuo, anche e soprattutto perché l'approccio al tema della sicurezza ha una forte valenza formativa ed educativa.

Un alunno che è chiamato a partecipare a prove di evacuazione, che è costantemente informato sui rischi connessi al suo essere studente, che rice-

ve una educazione sull'emergenza, sul primo soccorso, sulla segnaletica e cartellonistica relativa alla sicurezza, è certamente un alunno che è formato ad avere un approccio positivo alla sicurezza.

Vivere in un contesto di adulti che dimostrano attenzione anche ai dettagli, ai minimi fattori di rischio, che tenta di eliminare i rischi dove sia possibile, che segnala costantemente ogni possibilità di pericolo, che

informa su come comportarsi in caso di emergenza, che permette di effettuare esercitazioni pratiche di gestione del pericolo e lo fa dalla scuola materna alla scuola superiore, permette sicuramente di formare persone attente alla sicurezza propria e degli altri.

E per queste persone non sarà probabilmente un problema mettere le cinture in auto, ne indossare l'elmetto per lavorare in sicurezza su un cantiere.

Attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori in quota

È stato pubblicato nella G. U. del 27/08/2003 il D. Lgs. 8/7/2003, n. 235 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori".

Il decreto, che modifica il D.Lgs. 626/94, determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota. Le disposizioni entreranno in vigore dal 19 luglio 2005.

Per "lavoro in quota" si intende una attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Introducendo l'Art. 36-bis il decreto precisa gli obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota. Il datore di lavoro deve scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale e tenendo presente che le dimensioni delle attrezzature di lavoro siano confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Il nuovo decreto inserisce inoltre gli articoli 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle **scale a pioli**), 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei **ponteggi**), 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di **sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi**).

Per quanto riguarda le **scale a pioli**, il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego in base a precisi criteri.

Per quanto concerne i **ponteggi**, il datore di lavoro deve procedere alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto.

Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.



Pubblichiamo il testo integrale del Decreto Legislativo con cui si stabiliscono le capacità e i requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Il nuovo RSPP

Finalmente pubblicato il decreto che stabilisce i requisiti e le capacità richieste a chi occupa la posizione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003

“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39”

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1. Al comma 1, lettera e), dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis». 2. Al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis». 3. Al comma 8, dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis».

Art. 2

Inserimento dell’art. 8-bis dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente: «Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni).

- 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.

3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccor-

so pubblico e della difesa civile, dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di “Ingegneria della sicurezza e protezione” o di “Scienze della sicurezza e protezione” o di “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.

7. È fatto salvo l’articolo 10.

8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.».

Art. 3

Norma transitoria e clausola di cedevolezza

1. Possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o

da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bol-

zano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con riferimento ai requisiti e capacità dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 15 novembre 2001, nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Modifiche al D.Lgs. 626/94: atmosfere esplosive

Il Decreto legislativo del 12 Giugno 2003 (G.U. 26/08/03) modifica in modo importante il D.Lgs. 626/94 introducendo un nuovo titolo il "VIII-bis" – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE ".

Il titolo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Per "atmosfera esplosiva" si intende una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori nebbie o polveri di cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta. Sono previste delle esclusioni, non si applica per esempio all'uso di apparecchi a gas di cui al D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661.

Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività, nell'assolvere questi obblighi il datore di lavoro deve elaborare e tenere aggiornato un "documento sulla protezione contro le esplosioni".

Il documento deve precisare:

- che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
- che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi;
- quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone individuate dall'allegato XV-bis;
- quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime dell'allegato XV-ter;
- che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza;
- che sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

Il documento costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro deve:

- ripartire in zona le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive [all. XV-bis];
- assicurarsi che nelle aree siano applicate le prescrizioni minime [all. XV-ter].

I termini per l'adeguamento alle prescrizioni del nuovo titolo sono per:

- le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui si possono formare atmosfere esplosive già in dotazione prima del 30 giugno 2003, devono rispettare, a partire da tale data, i requisiti minimi dell'allegato XV-ter parte A;
- le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui si possono formare atmosfere esplosive in dotazione -per la prima volta- dopo il 30 giugno 2003, devono rispettare l'allegato XV-ter parte A e B;
- i luoghi di lavoro che comprendono queste aree in cui si possono formare atmosfere esplosive utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003 devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal titolo;
- I luoghi di lavoro (..) già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare le prescrizioni minime entro il 30 giugno 2006.

Alcuni obblighi entreranno in vigore già dal 10 settembre 2003: prevenzione e protezione dalla formazione di atmosfere esplosive, documento sulla protezione contro le esplosioni, informazione dei lavoratori, ecc.

Segnaliamo che la parte B dell'allegato XV-ter che individua i criteri per la scelta degli **apparecchi e dei sistemi di protezione** prevede che gli stessi siano conformi alle categorie di cui al **D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126** in vigore dal 30 giugno 2003 che ha recepito la **Direttiva 94/9/EC "ATEX 95"** (si veda l'articolo di Azienda Sicura n. 20 di luglio).

Inquinamento acustico e imprese

Previsione e valutazione di impatto acustico

La documentazione di **Previsione di impatto acustico** è richiesta da Comune o ASL in caso di:

- realizzazione, modifica o potenziamento di discoteche, circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- domanda per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive;
- domanda per il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;
- domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Anche se la documentazione è richiesta prima che siano installati impianti, macchine e attrezzature è necessario eseguire un'indagine fonometrica. Si tenga conto che l'ente richiedente la documentazione dovrebbe, in teoria, esigere la verifica fonometrica di confronto dei dati contenuti nella previsione, da effettuare dopo che l'attività sia entrata in funzione. In caso di superamento dei valori limite l'azienda sarebbe tenuta a produrre una relazione tecnica delle misure di bonifica previste.

È importante precisare che con l'emanazione delle disposizioni regionali della Lombardia la documentazione richiesta per una discoteca o attività affine deve contenere, oltre alle indicazioni standard, anche la stima delle modificazioni del volume di traffico veicolare e della variazione dei livelli di immissione sonora della strada di collegamento al locale, i dati relativi all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso e il deflusso dei mezzi e delle persone, la descrizione dei si-

stemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico se eventualmente presenti o previsti, la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio (solo nel caso che il locale sia ubicato in un edificio in cui siano presenti unità abitative).

Documentazione di Valutazione di impatto acustico con riferimento ai valori limite della zonizzazione acustica.

È una documentazione che può essere richiesta da Comune o ASL-ARPA in vari casi:

- se un'attività produce immissioni sonore moleste nei confronti di residenti o dell'ambiente esterno: si deve documentare l'entità del disturbo con misurazioni fonometriche, eventualmente anche in orari notturni, predisponendo presumibilmente un piano di bonifica;
- successivamente ad interventi di bonifica acustica: si deve dimostrare di aver ricondotto nei limiti di legge le immissioni sonore procedendo alla verifica strumentale in ambiente esterno ed anche presso le abitazioni vicine, eventualmente anche in orari notturni, producendo inoltre una relazione tecnica dettagliata dei provvedimenti adottati;
- per dimostrare che il livello di rumore derivante dalla conduzione dell'attività non supera i limiti prescritti dalla zonizzazione acustica comunale: si deve effettuare un certo numero di misurazioni fonometriche in ambiente esterno e, in determinate condizioni, anche in ambienti abitativi.

La Valutazione di impatto acustico può essere necessaria o utile all'azienda in alcuni casi:

- perchè sta approntando la do-



documentazione di certificazione ISO: devono essere fatte diverse misurazioni fonometriche in ambiente esterno, in varie postazioni lungo tutto il perimetro dell'azienda, se del caso anche in orari notturni;

- perchè qualcuno che risiede nelle vicinanze si è lamentato e minaccia di rivolgersi all'ASL-ARPA o di adire le vie legali. Può dunque essere utile, prima che l'iter amministrativo o legale abbia inizio, verificare se l'attività effettivamente disturba ed in quale misura. In questo caso si deve procedere con misurazioni fonometriche presso le abitazioni, eventualmente anche in orari notturni. Si precisa che la documentazione prodotta è una relazione tecnica di parte; l'ente preposto o l'organo di controllo potrebbero non considerarla sufficiente a dimostrare la regolarità delle immissioni sonore.

Si ricorda che le attività di verifica delle sorgenti sonore, di misurazione fonometrica di controllo in ambiente esterno e negli ambienti abitativi, di stesura dei piani di risanamento acustico, di redazione delle documentazioni e dei rapporti tecnici, devono essere eseguite esclusivamente da **tecnici competenti in acustica ambientale**, riconosciuti dalla Regione ai sensi della Legge quadro 447/1995.

Lavoro temporaneo e sicurezza dei lavoratori

Quali responsabilità per le imprese

Nella complessa e rapida evoluzione che manifesta negli ultimi anni il mercato del lavoro, ci soffermiamo in particolare sull'applicazione della Legge 24 Giugno 1997, n. 196 ("Norme in materia di promozione dell'occupazione") più nota come "Pacchetto Treu", che ha reso possibile il lavoro interinale e temporaneo, disciplinato dagli art. 1-11 del provvedimento, da successivi interventi integrativi e dalla contrattazione collettiva.

L'ottica con cui analizziamo tale norma è relativa solo agli aspetti che in tale forma di lavoro "atipico", riguardano la salute e la sicurezza del lavoratore e le responsabilità correlate dell'impresa che utilizza tali lavoratori. È infatti ben noto come l'evoluzione delle "forme" di lavoro subordinato abbiano creato e stiano creando gravi tensioni sociali (sfociate anche in alcuni noti casi di terrorismo o in referendum nazionali). È forse meno noto l'impatto di tali tendenze sull'andamento infortunistico e sulla qualità soggettiva del lavoro da parte di sempre più numerosi lavoratori. Dall'altro canto le imprese, per ovvie ragioni di sopravvivenza secondo le regole del mercato, o si adeguano... o si debbono adeguare.

È fuori discussione, anche per un profano come me in tale materia, che questa tendenza sarà inarrestabile. Bisognerà quindi imparare tutti a gestirla nel miglior modo possibile per tutelare innanzitutto i lavoratori e per facilitare l'organizzazione dell'impresa. Nella gran confusione che oggi aleggia su tale questione, vediamo di identificare almeno alcuni punti fermi.

L'impiego di lavoratori con rapporto di lavoro temporaneo è un fenomeno in rapida espansione. Secondo quanto riportato dal "Rapporto di monitoraggio delle politiche del lavoro 2000" a cura del Ministero del Lavoro, nel 2001 i lavoratori interinali sono stati 470.000, più del doppio di quelli collocati nel 1999. L'industria manifatturiera accorpa oltre il 77% del lavoro interinale.

I lavoratori interinali sono per la gran parte operai (circa 315.000), di cui poco meno della metà (circa 150.000) sono operai metalmeccanici.


Si tratta per lo più di operai generici; questa la qualifica richiesta dal 69% delle aziende utilizzatrici.

Nel 70% dei casi la chiamata è legata alla necessità di far fronte a picchi di produzione.

L'impiego ha una durata media di 135 giorni e nel 65% dei casi dura meno di 5 mesi.

Nella maggior parte dei casi il lavoratore interinale impiegato nell'industria manifatturiera è un giovane, di bassa qualificazione professionale, che si trova ad operare in un ambito operativo che non conosce, proprio nei momenti di massima produttività e che dopo un periodo di lavoro per lo più limitato, sarà ricollocato in un contesto lavorativo del tutto diverso.

Recenti studi segnalano due particolari aspetti psico-patologici particolarmente significativi che concorrono ad aumentare il rischio di incidenti e malattie





professionali per i lavoratori temporanei. In primo luogo la particolare insicurezza e disagio legata alla circostanza di non fare parte di una precisa collettività aziendale: lo svolgimento di mansioni temporanee per brevi e talvolta brevissimi periodi di tempo non solo comporta il disagio di cambiare frequentemente ambiente e condizioni di lavoro, ma soprattutto toglie al lavoratore quella che gli psicologi chiamano la "percezione gruppale del rischio" e cioè la possibilità di percepire gli accordi implicitamente o esplicitamente adottati dal gruppo per fronteggiare situazioni di pericolo o di emergenza. In secondo luogo, il forte senso di alienazione, frustrazione e disaffezione dal lavoro: l'esecuzione di lavori precari ed il più delle volte monotoni, faticosi o ripetitivi, aumenta enormemente il rischio di incidenti per disattenzione, stress, negligenza, mancanza del controllo delle condizioni di lavoro, ecc.

La Denuncia Nominativa degli Assicurati (DNA), sistema informatizzato che permette all'INAIL di conoscere in tempo reale l'iscrizione di ciascun lavoratore, ha fatto emergere, in rapporto al fenomeno infortunistico, che circa il 10% di tutti gli eventi lesivi verificatisi nel periodo aprile 2000 - marzo 2001 sono occorsi a lavoratori nei primi giorni dall'iscrizione. Da ciò derivano due aspetti interessanti: da una parte l'emersione del lavoro nero in occasione di infortunio, dall'altra l'importanza della formazione nel determinarsi degli infortuni. Questi lavoratori sono soggetti anche ad un altro rischio in forte aumento che è quello degli incidenti stradali. A differenza dei lavoratori dipendenti che

percorrono la stessa strada tutti i giorni per recarsi al lavoro, a questi lavoratori è richiesta la flessibilità ma anche la mobilità e sono spesso sulla strada e su percorsi nuovi.

Il contratto di fornitura di prestazione di lavoro

Ogni volta che si stipula un contratto di lavoro interinale bisogna tener conto che:

- Si intende per **contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo** quello che si stipula tra la Impresa Fornitrice (IF) e l'Impresa Utilizzatrice (IU): in esso deve essere chiaramente specificata la mansione cui sarà adibito il lavoratore. Nel contratto di fornitura, quindi, la IF fornisce alla IU lavoratori per svolgere specifiche e ben definite mansioni.
- Si intende per **contratto di prestazione di lavoro temporaneo** quello che si stipula tra la impresa fornitrice (IF) ed il lavoratore, cioè il **contratto di assunzione**; in esso devono essere specificate le mansioni che verranno svolte dal lavoratore e le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

Si tratta quindi di due diversi tipi di contratto che si stipulano tra contraenti diversi.

Altri aspetti particolari del "lavoro interinale" che è bene chiarire per una adeguata organizzazione della sicurezza sono:

- L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata "solo da **società iscritte in apposito albo** istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale" (art. 2 L. 196/97). L'iscrizione all'albo è subordinata al rilascio di autorizzazione ministeriale.
- Non esiste il divieto di fornitura di lavoro temporaneo per le **qualifiche ad esiguo contenuto professionale**.
- Resta il **divieto** di fornire lavoro temporaneo per le lavorazioni che richiedono **sorveglianza medica speciale** e per **lavori particolarmente pericolosi** individuati con decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (ex art. 1, comma 4, lettera f, L. 196/97 e D.M. 31.5.99).

- È **vietato** fornire lavoro temporaneo a favore delle imprese che non possono dimostrare di aver effettuato **la valutazione dei rischi** (art. 4 D.Lgs 626/94 e successive modifiche). A tal fine si ritiene che le imprese fornitrici possano limitarsi a richiedere a quelle utilizzatrici un'esplicita dichiarazione in tal senso; non si può escludere che le IF e le IU possano trasmettersi la documentazione che ritengono utile, compresa copia di tutta la documentazione relativa alle valutazioni fatte. Nella stessa dichiarazione, per così dire sostitutiva, l'utilizzatore deve escludere la presenza degli specifici rischi che vietano l'occupazione di lavoratori interinali.

- Non vi sono distinzioni, per ciò che concerne gli obblighi di sicurezza, tra i lavoratori assunti della IF a tempo indeterminato e quelli assunti a tempo determinato.

- L'Impresa Utilizzatrice (IU) deve osservare nei confronti del lavoratore interinale tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti ed è responsabile nei suoi confronti per le violazioni degli obblighi di sicurezza.

In altre parole il soggetto utilizzatore è responsabile della sicurezza sul lavoro del lavoratore temporaneo quanto lo è nei confronti dei lavoratori assunti in via stabile (la legge indica, con assoluto rigore, **il principio della parità di trattamento** art. 1, comma 5 ed all'art. 6, comma 1 e comma 5 della

Legge 196/97).

Questo principio implica che, anche in favore del lavoratore temporaneo, l'utilizzatore dovrà osservare tutte le misure di prevenzione, di salvaguardia dei luoghi di lavoro, di fornitura di mezzi di protezione e di consultazione normalmente applicabili ai lavoratori assunti direttamente dall'utilizzatore.

La I.U., inoltre, dovrà esercitare nei confronti del lavoratore temporaneo i normali **obblighi di vigilanza e correzione** di comportamenti scorretti nell'esecuzione del lavoro (art. 4, comma 5, lettera f, D.Lgs. 626/1994).

- Analogamente il lavoratore interinale è tenuto al rispetto dell'art. 5 del D.Lgs. 626/94 (obblighi dei lavoratori).

Chi è il "datore di lavoro" (così come definito dal D.Lgs. 626/94) del lavoratore interinale?

La direttiva nr. 383 del 1991 enuclea tre principi.

- In primo luogo, la parità di trattamento da riservare ai lavoratori temporanei rispetto ai lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice, in modo tale da evitare possibili discriminazioni a danno di soggetti che, almeno per due ordini di motivi, potrebbero essere più esposti al rischio di infortuni sul lavoro.

D'un lato, infatti, si tratta di lavorato-



ri che spesso entrano a far parte del ciclo produttivo solo per brevi periodi (fruendo in modo marginale ed affievolito della formazione-informazione continua in materia di sicurezza) e, dall'altro, il lavoratore temporaneo, per la precarietà che lo caratterizza, è indotto ad accettare lo svolgimento di mansioni pericolose che, peraltro, nei limiti di un'organizzazione funzionale ai proficui risultati d'impresa, l'utilizzatore tende ad affidare ad altri.

L'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in considerazione del fatto che i dipendenti dell'appaltatore lavorano "gomito a gomito" con quelli dell'appaltante, svolgendo identiche mansioni, dispone invero che agli stessi spetti il medesimo trattamento retributivo e normativo, ivi compreso, s'intende, ogni garanzia di tipo prevenzionistico.

- In secondo luogo, ai lavoratori interinali spettano i medesimi diritti di informazione e formazione espressamente riconosciuti ai dipendenti dell'utilizzatore; principio che va interpretato in senso ancor più rigoroso per la situazione di precarietà sopra menzionata cui va soggetto questo particolare tipo di prestatore di lavoro.
- Infine, la responsabilità dell'impresa utilizzatrice, per tutto il tempo di durata della missione, circa le condizioni di lavoro in materia di sicurezza, igiene e salute; vero cardine del sistema prevenzionale in materia, che assegna all'impresa beneficiaria della prestazione un ruolo indiscutibilmente prevalente.
Sempre sul piano della legislazione comunitaria va, poi, considerato che la

direttiva richiamata (art. 2, paragrafo 3) sancisce l'integrale estensione ai lavoratori temporanei della direttiva quadro del 1989 e delle dodici direttive "figlie" conseguenti, recepite internamente con il D.Lgs 626/94, salva l'applicazione di disposizioni più specifiche o vincolanti.

È pertanto evidente che il "datore di lavoro" è individuato in via principale nell'impresa utilizzatrice, di fatto, in quanto, essendo titolare dei poteri decisionali e di spesa, si assume anche la responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, avendo il reale controllo sulle fonti di rischio e potendo quindi predisporre le più idonee misure di prevenzione e protezione.

Oltre a quanto precisato, rimangono alcuni aspetti sui quali deve esercitarsi una particolare attenzione, per evitare che si creino aree "scoperte" rispetto alla tutela della salute del lavoratore.

Ci riferiamo a:

1. informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori interinali;
2. sorveglianza sanitaria dei lavoratori interinali;
3. riesame del Documento di valutazione dei rischi;
4. adeguamenti organizzativi necessariamente conseguenti alla presenza di lavoratori interinali: comunicazione dell'inserimento dei lavoratori temporanei ai soggetti aziendali (RSPP, SPP, RLS);
5. registrazione degli infortuni e malattie professionali;
6. la responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro;
7. la responsabilità verso terzi per fatto illecito del lavoratore temporaneo.



Nuovamente prorogata l'estensione della dichiarazione di conformità degli impianti

Di proroga in proroga si è arrivati ad oltre 2 anni e mezzo di "ritardo" nella applicazione della legge 46/90 relativamente alla sicurezza degli impianti.

Nella seduta del 19 giugno 2003, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 147 del 24 giugno 2003 (G.U. n. 145 del 25 giugno 2003) il cui art. 4 proroga al 1° gennaio 2004 l'entrata in vigore del capo V della seconda parte del Testo Unico sull'edilizia (Decreto Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380), prima prevista per il 30 giugno 2003, contenente le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti.

La questione in oggetto è particolarmente importante poiché sono sostanziali le modifiche alla legge 46/90 previste.

In particolare:

- viene esteso il campo di applicazione della legge a tutti gli impianti (non solo elettrici) degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso dei locali;
- si istituisce presso le CCIAA un albo dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali;
- risulta affidato al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato il compito di emettere un decreto al fine di fissare i termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti già realizzati al 13 marzo 1990.

Fatto salvo il seguente punto a), slitta quindi nuovamente l'estensione dell'obbligo di dichiarare la conformità presso

la generalità degli edifici e la generalità degli impianti che possono avere rilevanza sotto il profilo della sicurezza:

- a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- d) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendi.

In soldoni, mentre per gli im-



pianti elettrici già vige l'obbligo di dichiarazione di conformità sia presso gli edifici abitativi ad uso civile che per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, per gli impianti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) di cui al suo esposto elenco, non sono previste per tali immobili ancora specifiche e, soprattutto, obbligatorie dichiarazioni così come stabilite dalla Legge 46/90.

In attesa dell'inizio del prossimo anno, si riporta di seguito quanto per ora previsto dalla normativa in tema di impianti elettrici.

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

La legge emanata in data 4 marzo 1990, n. 46, detta regole precise in tema di sicurezza degli impianti che devono es-

sere rispettate dalla impresa installatrice e dal committente.

È necessario leggere tale norma con altri provvedimenti emanati successivamente (elencati alla fine del presente documento) che la hanno integrata e modificata in alcuni punti.

Ai sensi di queste disposizioni il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate che siano in grado di realizzarli a regola d'arte.

Il committente è tenuto per legge ad incaricare del progetto un professionista competente iscritto all'albo, a richiedere e conservare la dichiarazione di conformità, e ad adeguare gli impianti esistenti alle prescrizioni dell'articolo 7 della legge 46/90.

Per avere la certezza che l'impresa installatrice sia abilitata, il committente dovrebbe richiedere (prima dell'inizio dei lavori) il certificato di abilitazione rilasciato dalla Camera di Commercio; l'impresa che non sia ancora in possesso di tale certificato, deve almeno dimostrare di avere inoltrato alla Camera di Commercio la denuncia di inizio di attività, prevista dal DPR 392/94 (art. 10 legge 46/1990).

Come è stato accennato, le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a re-

gola d'arte cioè utilizzando allo scopo materiali che devono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia.

In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Naturalmente per essere abilitate a questo tipo di attività il legislatore richiede determinati requisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 della legge 46/90 e 2 DPR 447/91.

Per installare gli impianti la legge richiede la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali quando vengano superati i limiti stabiliti dall'art. 4 del DPR 447/91.

La redazione di tale progetto non è richiesta per i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione, nonché per le installazioni di apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti

realizzati. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recare i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la relazione relativa alla tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui al paragrafo precedente quando è richiesto (art. 9 legge 46/1990).

La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato sentiti l'UNI e il CEI; la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma compresa fra 516 e 5160 euro.

La dichiarazione in questione è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.

Copia della dichiarazione va inviata entro sei mesi dall'ultimazione degli impianti, a cura del committente, alla Commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la Camera di commercio (art. 7 DPR 447/1991).

Quando siano stati installati impianti in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati.

Il deposito presso il comune va effettuato anche in caso di rifacimento parziale di impianti e il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo si dovranno riferire alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento.



Vendere una macchina usata

Regolamentazione della vendita e messa in servizio di macchine usate secondo il regolamento che recepisce la "Direttiva Macchine".

In sede nazionale il DPR 459/96 ha recepito tale direttiva con un regolamento di attuazione, che disciplina il momento costruttivo ed esplica la sua azione nel momento della immissione sul mercato. È quindi una direttiva rivolta al costruttore, lo investe di responsabilità su quanto ha realizzato e gli indica un percorso razionale di valutazione della macchina già nella fase di progettazione.

Anche il D.Lgs 626/94, che tutela il lavoratore attribuendo degli obblighi e delle responsabilità al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto presso cui il dipendente presta la propria opera, prevede responsabilità a carico del fabbricante, del progettista e del venditore della macchina o attrezzatura (art. 6).

Occorre precisare che mentre il DPR 459/96 è una norma di natura amministrativa, priva di sanzioni e dotata unicamente del potere coercitivo di possibile emanazione di un provvedimento di ritiro dal mercato o di divieto di utilizzazione (potere che viene esercitato dal Ministero dell'Industria), il D.Lgs. 626/94 è una norma a valenza penale.

Ai servizi delle ASL è riconosciuta una funzione collaborativa di segnalazione delle macchine che presentano deficienze rispetto ai requisiti di igiene e sicurezza riscontrate in sede di vigilanza e controllo.

Precisiamo qui di seguito alcuni riferimenti, utili ai fini della corretta applicazione delle norme:

- **"macchina usata"**: una macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita ancora utile, rispetto all'intero tempo di

utilizzazione previsto dal fabbricante per gli elementi strutturali di una macchina nuova e/o per i suoi componenti;

- **"modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione"**: le modifiche che introducono elementi di rischio per i quali non è stata effettuata la valutazione in sede di progettazione.


Esempi di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione per le quali è richiesta la **"marchatura CE"** della macchina:

- modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore (es.: un tornio trasformato in rettificazione);
- modifiche funzionali della macchina quali: aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, aumento del numero di colpi, ecc.;
- installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM);

- impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso;

IMMISSIONE SUL MERCATO O MESSA IN SERVIZIO DI MACCHINE GIÀ IN USO PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 459/96 E SUCCESSIVAMENTE "MODIFICATE"

Si considera una nuova immissione sul mercato la messa a disposizione di macchine che abbiano subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. Considerando che il DPR 459/96 si rivolge essenzialmente alle macchine di nuova costruzione, si ritiene che debbano essere considerate modifiche e interventi non rientranti nella manutenzione straordinaria solamente quegli interventi che modificano sostanzialmen-





L'uso del mouse non provoca la sindrome del tunnel carpale

Un nuovo studio di alcuni ricercatori danesi sostiene la tesi secondo cui l'incidenza dell'indisposizione del polso e della mano nota come sindrome del tunnel carpale non è maggiore nei soggetti che utilizzano a lungo mouse e tastiera. Dopo lo studio della Mayo Clinic (USA) (si veda n.360), un nuovo studio danese, pubblicato sulla rivista "Journal of the American Medical Association", afferma che l'utilizzo del computer non sembra essere fra le cause della sindrome del tunnel carpale.

La notizia è stata riportata dalla rivista italiana "Le scienze". "L'uso del computer - affermano gli autori - non costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo dei sintomi". I ricercatori hanno esaminato quasi 7000 soggetti che lavoravano in 3500 diversi siti. Per 5568 soggetti, l'analisi di eventuali sintomi è stata rifatta ad un anno dalla prima rilevazione. Questo studio non chiude certamente l'argomento. I videoterminalisti possono allora essere tranquilli? Forse no...

La correlazione tra uso di mouse e tastiera e sindrome del tunnel carpale, è definita infatti solo "improbabile". "Dai nostri risultati - spiegano i ricercatori - sembra improbabile che lavorare al computer rappresenti un rischio occupazionale di sviluppare la sindrome. Tuttavia, basandoci su altri studi, non possiamo escludere la possibilità che l'uso molto intensivo e ripetitivo della tastiera possa costituire un fattore di rischio, anche se non molto importante".



te la macchina in oggetto. Dovranno, quindi, essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione solamente le macchine che vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al di fuori di quanto previsto in origine dal costruttore.

MACCHINE GIÀ IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 459/96 (MACCHINE USATE)

Indichiamo qui di seguito i casi più frequenti che si potranno incontrare nella pratica:

Permuta contro nuovo acquisto

Secondo il DPR 459/96, l'utilizzatore (datore di lavoro) che cede una macchina usata in permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all'atto della vendita la rispondenza della stessa alla legislazione previgente (art. 11, comma 1).

Considerato che in questo caso non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto e che non vi è intenzione di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze, si ritiene che l'obbligo di attestare la conformità della macchina alle norme previgenti all'atto della vendita (art. 11, comma 1) competa solamente al rivenditore della stessa.



Pertanto nell'atto di compravendita, relativamente all'usato ed in caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, è opportuno specificare:

- tipo di macchina e modello;
- numero di matricola;
- nome del costruttore;
- dicitura "La macchina non può essere reimpressa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza".

Cessione in conto vendita

Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (es.: rivenditore) con procura di vendita del bene, al momento della vendita è tenuto ad attestare la conformità della macchina alla legislazione previgente.

In caso di modifiche costruttive di una macchina non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione l'obbligo di marcatura CE della macchina stessa e di rilascio della dichiarazione di conformità ricade:

- sull'utilizzatore, in caso di intervento effettuato dall'utilizzatore stesso;
- sulla ditta che effettua le modifiche, in caso di intervento di ditta esterna. Nel caso ciò non avvenga l'obbligo ricade ancora sull'utilizzatore finale.

In caso di cessione o alienazione di una macchina il curatore fallimentare assume tutti gli obblighi previsti nei punti precedenti.

Vendita ad un altro utilizzatore diretto

Il proprietario di una macchina (es.: datore di lavoro) che vende la stessa ad un utilizzatore diretto (es.: altro datore di lavoro) deve attestare la conformità della macchina alla legislazione previgente, analogamente a chi concede la macchina in conto/lavoro o in prestito d'uso (art. 11, comma 1 del DPR 459/96).

Nelle note che seguono si cercherà, seppure in modo sintetico, di fare luce sulle disposizioni di prevenzione incendi che disciplinano i distributori mobili di gasolio nonché sugli adempimenti di tipo procedurale connessi alla loro assoggettabilità alle visite ed ai controlli da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Distributori di gasolio

Quale regolamentazione ai fini antincendio per i distributori privati e/o mobili di Gasolio


Sull'argomento, la normativa vigente, oggetto di numerose modifiche ed integrazioni, è di non immediata consultazione e spesso di non facile applicazione, cosa che ha favorito il sorgere di dubbi ed interpretazioni contrastanti sia tra i professionisti che, talvolta, negli stessi organi di controllo. Occorre innanzitutto premettere che gli impianti fissi di distribuzione di benzine e gasolio, destinati al rifornimento di autoveicoli circolanti su strada, sono ricompresi nella **voce n. 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982**, che individua le attività a maggior rischio di incendio, e pertanto sono soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi secondo le procedure stabilite nel D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, indipendentemente dalla capacità geometrica dei serbatoi. Il citato punto 18 non fa distinzioni tra impianti ad uso pubblico (quelli che comunemente troviamo lungo le strade ed autostrade) e i distributori di carburanti ad uso privato, i quali, fermo restando le caratteristiche tecniche e fiscali dell'utenza (autotrazione), svolgono una funzione alternativa al servizio pubblico consentendo il soddisfacimento di una serie di opportunità e condizioni particolari (rifornimento anche in orari di chiusura, brevità di percorso per il rifornimento, controllo centralizzato dell'erogato, ecc.).

Gli impianti fissi, pubblici e privati, devono osservare in materia di sicurezza antincendio le norme tecniche che traggono origine dal D.M. 31 luglio 1934 a cui sono poi seguite negli anni una lunga serie di decreti ministeriali, circolari e lettere circolari che sarebbe difficile anche solo enunciare. In ogni caso già l'articolo 82 del citato D.M. 31 luglio 1934 consentiva unicamente **serbatoi di tipo interrato**, in quanto molto meno pericolosi dei depositi fuori terra. Naturalmente questi impianti sono poi soggetti al rilascio delle autorizzazioni amministrative previste dal D. Lgs. n. 32/1998 e alla vigente disciplina fiscale. Ciò premesso nel 1990, al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di alcune attività, fu deciso di disciplinare in maniera organica il settore relativo al rifornimento di carburanti di categoria C (essenzialmente gasolio), a mezzo di **contenitori-distributori mobili**, per le macchine e gli automezzi in uso esclusivamente presso **aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili**; è stato pertanto emanato un apposito decreto del Ministro dell' interno di concerto con il

Ministro delle Finanze ed il Ministro dell'industria, del Commercio e dell' Artigianato (D.M. 19 marzo 1990- G.U. 31 marzo 1990, n. 76).

Il decreto, oltre a prescrivere le misure tecniche che occorre osservare nell'utilizzo di contenitori - distributori mobili (sulle quali non ci si sofferma rimandando l'approfondimento ai lettori), stabilisce che il serbatoio deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno ai sensi del Titolo I, punto n. XVII, del D.M. 31 luglio 1934, e che la sua capacità geometrica non può essere superiore a 9000 litri.

Pochi mesi dopo la pubblicazione del D.M. 19 marzo 1990, la Direzione Generale dei Servizi Antincendi ha precisato, con un telegramma, che i suddetti contenitori-distributori mobili (con capacità fino a 9 m³), non sono soggetti ai controlli an-



tincendio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, trattandosi appunto di installazioni mobili e, nella maggior parte dei casi, provvisorie, e che pertanto le norme tecniche devono essere osservate sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività.

Nel corso dell'ultimo decennio si è assistito ad una rapida diffusione di queste apparecchiature, sia per le semplificazioni di tipo amministrativo di cui godono sulla base di quanto si è appena detto, sia per l'economicità e praticità di installazione e movimentazione dei serbatoi fuori terra rispetto ai tradizionali impianti di distribuzione con serbatoio interrato. Ciò ha comportato pressanti richieste di estensione del campo di applicazione del D.M. 19 marzo 1990 che, in attesa di una modifica del decreto stesso, hanno trovato una prima parziale risposta con la pubblicazione della **lettera circolare P322/4133 sotto 170 del 9 marzo 1998** con la quale sono stati chiariti i seguenti aspetti:

1) possibilità di utilizzare i **contenitori-distributori mobili conformi al D.M.**

19 marzo 1990 anche presso altre attività produttive di tipo stanziale (industriali, artigianali, ecc.) limitatamente al **riiforni-**

mento di mezzi fissi o mobili, non targati e non circolanti su strada, operanti nell'ambito di uno stabilimento (p.e.: carrelli elevatori, gru, macchine operatrici, ecc.); tale destinazione non comporta infatti un utilizzo privato sostitutivo rispetto agli impianti di rifornimento stradali in quanto le macchine a cui si fa riferimento circolano esclusivamente all'interno dell'attività e pertanto non potrebbero essere alimentate con gli usuali impianti di distribuzione;

2) per la tipologia di impiego sopra esposta le apparecchiature devono osservare le prescrizioni tecniche di cui al D.M. 19 marzo 1990, mentre ai fini della loro assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi devono essere assimilate a **depositi fissi di carburanti**, anche se munite di dispositivo di erogazione, ed in quanto tali ricomprese nel **punto 15 del D.M. 16 febbraio 1982** (il quale prevede l'obbligo del rilascio del certificato di prevenzione incendi per depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili ad uso indu-

striale ed artigianale aventi capacità geometrica pari o superiore a 0,5 m³).


Ciò premesso i dubbi interpretativi frequentemente sono stati manifestati da professionisti, produttori ed installatori.

In particolare risulta possibile utilizzare i contenitori-distributori mobili presso attività diverse da cave, cantieri ed aziende agricole per il rifornimento di autoveicoli a gasolio targati e circolanti su strada?

Per quanto riguarda questo aspetto, si deve considerare che il rifornimento di autoveicoli circolanti su strada presso attività industriali, artigianali o commerciali si configura, in buona sostanza, come un impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato (punto 18 del D.M. 16 febbraio 1982) tenuto pertanto ad osservare le norme di sicurezza del D.M. 31 luglio 1934. In tale evenienza quindi l'utilizzo dei contenitori-distributori mobili può essere autorizzato, ai fini antincendio, esclusivamente ricorrendo alla **procedura di deroga**, prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 37/1998, per il mancato rispetto del già citato articolo 82

che obbliga all'interramento dei serbatoi; occorrerà quindi descrivere adeguatamente le difficoltà riscontrate che impediscono l'integrale rispetto della normativa vigente e prevedere misure di sicurezza alternative idonee a compensare il rischio aggiuntivo derivante, nel caso specifico,

dal mancato interrimento del serbatoio.





FARCO
GROUP

Safety

systems

ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA - SEGNALETICA
FORMAZIONE E CONSULENZA - CARTELLI E INSEGNE

Safety System s.r.l. - via Achille Grandi, 3 - 46045 Marmirolo (MN)
Tel. 0376 29.46.02 - Fax 0376 29.46.03 - info@safety-system.it - www.safety-system.it

Il valore aggiunto della responsabilità

Il valore di un prodotto, da sempre legato alle sue caratteristiche costitutive, alla sua immagine e al servizio ad esso associato, sta lentamente acquisendo una nuova dimensione nelle valutazioni del mercato: quella relativa alla "storia" del prodotto stesso.

Se per caratteristiche come l'immagine o il servizio associati al bene venduto o acquistato può considerarsi pienamente maturata la consapevolezza dell'importanza di tali aspetti, la cosiddetta "tracciabilità" storica della catena dei processi che hanno portato alla realizzazione di un prodotto o all'erogazione di un servizio sta guadagnando attenzione da parte dei veri attori del mercato, i consumatori.

Ciò è valido sia per gli aspetti legati alla sicurezza dei consumatori (si pensi solamente all'assenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti destinati all'uso alimentare) sia per quelli legati alla cosiddetta eticità del ciclo produttivo (si pensi a problematiche come la salvaguardia dell'ambiente o ad uno sfruttamento dei lavoratori).

Se parlare di aspetti legati alla sicurezza significa trovare consensi perché la sensibilità del consumatore è sicuramente più

immediata, poiché direttamente potenziale vittima di prodotti non sicuri, parlare di aspetti legati all'eticità del ciclo produttivo significa alzare la soglia di attenzione verso quelle problematiche emergenti amplificate dal progresso e dall'accresciuta potenza dei mezzi di comunicazione.

Risultano ampiamente in crescita quei segmenti di mercato orientati verso un "consumo critico" ovvero consapevole dei comportamenti delle aziende produttrici di beni e servizi e del loro impatto in ambito sociale ed ambientale.

E' evidente come l'impegno etico di un'impresa possa aumentare sensibilmente il "valore aggiunto" dell'impresa stessa, rendendola competitiva e coerente per uno sviluppo sostenibile per il futuro dell'umanità. Parlare di impegno etico implica rendere possibile la sostenibilità di un approccio volontario che va oltre il rispetto delle legislazioni vigenti, integrando nelle proprie strategie le problematiche sociali ed ambientali; risulta difficilmente applicabile, in considerazione dei limiti di una legislazione nazionale, di uno o più Paesi, un approccio di tipo cogente sui temi ad esempio della sicurezza sul lavoro o della libertà di associazione.

Lo stesso approccio volontario potrebbe, se supportato da un sistema di comunicazione e certificazione trasparente e senza interessi di parte, creare un effetto "di trascinarsi" per le imprese concorrenti, che, preoccupate del mantenimento delle proprie quote di mercato, si vedano obbligate a quell'evoluzione necessaria chiamata certificazione.

AZIENDE CERTIFICATE SA8000 al 15 Luglio 2003

Tot. aziende certificate:	25
Tot. nazioni rappresentate:	36
Tot. settori industriali rappresentati:	34
Tot. lavoratori impiegati:	154,325

Certificati rilasciati (nazione)

Nazione	N. certificati	% Totale
Cina	47	18.2%
Italia	45	17.4%
Brasile	34	13.2%
India	27	10.5%
Vietnam	19	7.4%
Pakistan	11	4.3%
Thailandia	9	3.5%
Indonesia	8	3.1%
Turchia	7	2.7%
Polonia	5	1.9%
Francia	4	1.6%
Grecia	4	1.6%
Corea	4	1.6%
Filippine	4	1.6%
Spagna	4	1.6%
Regno Unito	3	1.2%
USA	3	1.2%
Bangladesh	2	0.8%
Argentina	1	0.4%
Belgio	1	0.4%
Costa Rica	1	0.4%
Repubblica Ceca	1	0.4%
Danimarca	1	0.4%
Finlandia	1	0.4%
Giappone	1	0.4%
Kenia	1	0.4%
Laos	1	0.4%
Malaysia	1	0.4%
Paesi Bassi	1	0.4%
Portogallo	1	0.4%
Romania	1	0.4%
Slovenia	1	0.4%
Sud Africa	1	0.4%
Svizzera	1	0.4%
Siria	1	0.4%
Taiwan	1	0.4%

Responsabilità sociale

La tabella evidenzia come siano ancora pochissime al mondo le aziende che hanno deciso di certificare "l'eticità" del proprio ciclo produttivo.

Il dato conferisce ancor più valore a quelle poche aziende (e il gruppo FARCO è tra queste) che hanno investito per garantire ai propri clienti che il loro prodotto non è qualificato solamente dalla elevata qualità ma anche da una attenzione alla "Responsabilità Sociale" dichiarata, certificata e controllabile.

Fonte: SAI - Social Accountability International



L'infortunio in itinere

L'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha inserito un nuovo comma all'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, ed ha esteso l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro anche all'infortunio in itinere.

La disciplina legislativa introdotta recepisce sostanzialmente gli orientamenti della giurisprudenza consolidata, ancorché non condivisibile, che è venuta via via riconoscendo "l'occasione di lavoro" ad una serie sempre più numerosa di accadimenti, fra i quali rientrano gli infortuni che possono occorrere nel tragitto casa-lavoro e viceversa.

L'art. 2, terzo comma, del D.P.R. n. 1124/1965, inserito dal decreto legislativo n. 38/2000, stabilisce che l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi:

- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, se non è presente un servizio di mensa aziendale.

Gli incidenti che si verificano nei predetti percorsi sono ricompresi nell'assicurazione, e dunque indennizzati, se non si sono verificate interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate.

L'interruzione o la deviazione sono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improvvise, o all'adempiimento di obblighi penalmente rilevanti.

L'infortunio in itinere è risarcito anche se si è verificato a bordo di mezzo di trasporto privato, purché l'uso di tale mezzo sia necessitato.

L'assicurazione non opera qualo-

ra gli infortuni siano direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci, o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Inoltre l'assicurazione non opera se il conducente del mezzo è sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

Come accennato, la definizione legislativa ha recepito gli esiti di una lunga evoluzione giurisprudenziale, formatasi sulla nozione di infortunio in itinere, e, in particolare, sulla riconducibilità degli incidenti occorsi al lavoratore durante il percorso per raggiungere l'azienda o per tornare alla propria abitazione all'occasione di lavoro, caratterizzante la nozione generale di infortunio sul lavoro.

Infatti, l'interpretazione estensiva del concetto di "rischio generico aggravato", sopra ricordata con riferimento all'infortunio in generale, ha trovato uno sviluppo particolarmente accentratato proprio con riferimento all'infortunio in itinere.

Negli indirizzi espressi nelle più

recenti decisioni, la Corte, dando specifica rilevanza alla previsione della mera "occasione di lavoro", quale presupposto dell'indennizzabilità, e ritenuto che il lavoro, preso in considerazione dalla legge in quanto espone il lavoratore rischio, costituisce esso stesso, in definitiva, "fattore occasionale" del rischio tutelato, più precisamente, che il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo".

Conseguentemente, con riferimento all'infortunio in itinere, allorché l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro particolarmente ove la strada pubblica conduca esclusivamente ad esso e non siano dunque possibili al lavoratore



scelte diverse, si configura un rapporto finalistico, strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione a quel di lavoro, e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che per sé è sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" (fra la altre, Cass. 16 ottobre 1999, n. 10272; 24 ottobre 1998, 10582; 24 novembre 1999 n. 13097; 18 aprile 2000 n. 5063; 17 maggio 2000, n. 6431; novembre 2001, n. 14227).

La Cassazione, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000, ha precisato che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, l'indennizzabilità dell'infortunio 'in itinere', subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula:

- la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
- la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali, o in orari non collegabili alla seconda;
- la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso da propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole (Cass., 1 febbraio 2002, n. 1320).

In applicazione di tali principi, non è, ad esempio, da considerare indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore nel tragit-

to casa-lavoro, laddove lo stesso abbia scelto il percorso lungo fra quelli astrattamente fruibili per recarsi al lavoro, senza addurre particolari situazioni logistiche (densità di traffico, ecc.) che rendano tale percorso preferibile a quelli più brevi, in termini di differenza chilometrica.

In tema di infortunio in itinere si rammenta, infine che, ai sensi dell'art. 9 delle modalità tariffarie, approvate con decreto interministeriale 12 dicembre 2000, gli oneri attribuibili a infortuni in parola non gravano

più sulle singole posizioni assicurative - e dunque non incidono sulla misura del tasso applicato - bensì sono inclusi tra i cosiddetti "oneri caricamento" e sono ripartiti tra tutti i settori in funzione delle retribuzioni. Ciò comporta, fra l'altro, che gli infortuni in itinere non devono essere riportati nel provvedimento con il quale l'I.N.A.I.L. comunica, alla fine di ogni anno, il tasso da applicare per il computo degli importi dovuti per premio assicurativo relativo all'anno successivo.

FARCO GROUP

SAFETY BAG

 **Cassetta Pronto soccorso completa di presidi medicali per il primo intervento**

 **Gilet Fluorescente Alta Visibilità**

 **Estintore Kg. 1 a Polvere omologato RINA**

 **Torcia in gomma con lampada allo xeno e batterie**

 **Martello Rompilunotto con cesoia per cintura**

 **Guanti di protezione**

Safety Bag: La pratica Borsa Fluorescente imbottita con tracolla e velcro antiscivolo (dimensioni 31 x 21 x 16 h)

FARCO Farco srl - Via Artigianato, 9 - 25030 - Torbole Casaglia (BS) - Tel. 030/2150044 - Fax 030/2650268 - E-mail: silvia@farco.it - Internet: www.farco.it

Fiocco rosa in casa Grafica Sette.

25 anni "certificati"
ed un nuovo arrivo.

ALIENA




Forse pecciamo di sentimentalismo...

ma per noi una nuova macchina da stampa (e parliamo di una 5 colori ROLAND 705 LV) significa accogliere un vero e proprio nuovo membro in famiglia, e lo facciamo con lo stesso entusiasmo di 25 anni fa, quando l'avventura è incominciata, quando le cinque colori ancora non esistevano, quando le macchine tipografiche facevano davvero un bel baccano... eppure a quel baccano ci eravamo affezionati, perchè quel baccano significava stampa, lavoro... ed allora non c'era rumore più significativo.

Oggi non fanno più baccano. Ma per fortuna non hanno smesso di saper fare il loro mestiere.

E noi il nostro.



GRAFICASETTE
STAMPA E PUBBLICITÀ



REG. N. 3027
UNI EN ISO 9002:1994

STAMPARE PER NOI È UN PIACERE

VIA PADRE GIOVANNI PIAMARTA, 61 - 25021 BAGNOLO MELLA - BRESCIA
T: 030 6820600 FAX: 030 6821550 E-MAIL: info@graficasette.it www.grficasette.it



Insegnamo ad evitare tutti i pericoli.



Sintex è il partner ideale nella formazione ed addestramento del personale in tema di sicurezza e prevenzione. La struttura formativa Sin-

tex propone corsi pratici e teorici con docenti di primo piano in grado di garantire la professionalità necessaria alla formazione del personale incaricato di ricoprire i ruoli previsti dal D.Lgs. 626/94.



I corsi di formazione sulla sicurezza

- Formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- Formazione e addestramento degli addetti alla squadra d'emergenza antincendio.
- Formazione e addestramento per l'incaricato del primo soccorso.
- Formazione specifica per conducenti di carrelli elevatori.
- Informazione sui rischi specifici suddivisi per comparti produttivi.



Sintex
SERVIZI PER L'IMPRESA

Crescere in totale sicurezza